

**Condizioni generali di fornitura relative  
al settore aziendale Tecnica per veicoli  
AL-KO- 1/ 2016**

**I. Disposizioni generali**

1.

Per le forniture e le prestazioni offerte nell'ambito dei rapporti commerciali con le imprese (di seguito "Partner contrattuali") valgono esclusivamente le seguenti condizioni di fornitura e pagamento (di seguito "Condizioni") in vigore al momento della fornitura o della prestazione. Condizioni commerciali diverse (soprattutto condizioni di acquisto) hanno validità solo se preventivamente approvate per iscritto. Ciò vale anche nel caso di nostre forniture effettuate senza riserve dopo che il Partner contrattuale ha contestato la validità delle nostre condizioni.

2.

Le condizioni generali di fornitura sono integrate da condizioni speciali a seconda del settore operativo.

3.

Con il conferimento di una commessa, il Partner contrattuale accetta la validità delle nostre condizioni per l'intero rapporto commerciale, anche futuro, in essere con lui.

4.

Per essere validi, tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti dei Partner contrattuali e dei loro rappresentanti/ausiliari necessitano, laddove relativi alla stipula del contratto, della forma scritta, dove per forma scritta si intendono anche formati testuali come le e-mail. Ciò non vale per accordi successivi che modificano il contratto.

**II. Offerta, stipula del contratto, riserva di modifiche**

1.

Le nostre offerte non sono mai vincolanti, se non diversamente concordato per iscritto.

2.

Variazioni alle quantità o alle tolleranze qualitative sono riservate a noi purché non vengano modificati il prezzo e/o le caratteristiche essenziali della prestazione o i tempi di consegna e purché le modifiche/deviazioni siano ragionevoli per il Partner contrattuale.

3.

Indipendentemente dal tipo di supporto dati, le informazioni tecniche, le indicazioni su dimensioni e peso, le immagini relative alle nostre merci, ecc. sono solo indicative e usuali per il settore, se non espressamente definite da noi come vincolanti nella conferma d'ordine.

4.

Per l'accettazione dell'ordine, le quantità della fornitura e i tempi di consegna fa fede esclusivamente la nostra conferma d'ordine scritta.

5.

Osservazioni relative alle conferme d'ordine devono pervenirci immediatamente per iscritto, al più tardi entro cinque giorni dalla data di emissione.

### **III. Prezzi; fatturazione; imposta sul fatturato**

1.

I nostri prezzi sono netti e sono esclusi imballaggio, trasporto, assicurazione e dogana oltre all'IVA di legge applicabile il giorno della consegna o della prestazione.

2.

In caso di modifiche ai costi del lavoro, dei materiali o dell'energia, ogni parte contrattuale ha il diritto di richiedere un corrispondente adeguamento dei prezzi in considerazione di tali fattori.

#### **3. Fatture elettroniche:**

le nostre fatture possono essere anche di tipo elettronico. Qualora il Partner contrattuale non richieda espressamente nell'ordine una fattura cartacea, l'ordine prevede anche il tacito consenso all'emissione di fatture elettroniche. Il Partner contrattuale può revocare questo consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro e, limitatamente a un singolo ordine o in generale per tutte le consegne future, richiedere l'emissione di una fattura cartacea. Su richiesta, il Partner contrattuale deve fornirci un indirizzo e-mail al quale inviare le fatture elettroniche a lui destinate. Preghiamo il Partner contrattuale di notare che l'archiviazione di una fattura elettronica deve avvenire nello stesso formato in cui è stata emessa e ricevuta.

#### **4. Prova dell'esportazione:**

se un Partner contrattuale con sede sociale al di fuori del paese in cui si trova il nostro stabilimento indicato nel contratto (acquirente straniero) ritira merci presso di noi autonomamente o tramite società di trasporto incaricate e le trasporta o spedisce all'estero, il Partner contrattuale deve fornirci la prova dell'esportazione ai fini fiscali. Se tale prova non viene fornita nemmeno entro il periodo di proroga da noi concesso, saremo autorizzati a richiedere successivamente al Partner contrattuale l'IVA dovuta per la fornitura.

#### **5. Numero di partita IVA e conferma di ricevimento della merce:**

in caso di forniture a un Partner contrattuale con sede in un altro Stato membro dell'UE, questi deve comunicarci prima della consegna il suo numero di partita IVA con il quale paga l'imposta sugli acquisti all'interno dell'UE.

Se, per consegne a un Partner contrattuale con sede in un altro Stato membro dell'UE,

non dichiariamo l'imposta ai fini IVA nelle nostre fatture di consegna, è necessario garantire la condizione che le forniture sono riconosciute dalle autorità fiscali competenti come intracomunitarie e non soggette a tassazione. Il Partner contrattuale ha il dovere di cooperare e di fornirci immediatamente alla prima richiesta una conferma di ricevimento della merce inviata nella forma prevista a tale scopo.

Qualora non sussistessero i presupposti per una fornitura intracomunitaria non soggetta a tassazione, ad esempio perché non abbiamo ricevuto alcun numero di partita IVA o una conferma di ricevimento dal nostro Partner contrattuale nemmeno dopo il periodo di proroga concesso, saremo autorizzati a richiedere successivamente al Partner contrattuale l'IVA dovuta per la fornitura.

#### **IV. Fornitura e prestazioni**

1.

Salvo accordi diversi, le nostre consegne saranno franco vettore (Incoterms 2010) dalla sede del nostro stabilimento indicato nel contratto. Saremo liberi di scegliere il tipo di spedizione, se non diversamente concordato. Piccoli ordini e consegne di ricambi sono effettuati solo dietro pagamento anticipato o in contrassegno e senza concessione dei nostri sconti.

2.

Se è concordata una consegna "franco cantiere" o "franco magazzino", questa non prevede lo scarico delle merci ed è soggetta alla condizione che esista una strada di accesso carrabile per mezzi pesanti (classe veicolo CE N3). Se il veicolo adibito alla consegna lascia la strada di accesso carrabile su indicazione del Partner contraente, quest'ultimo sarà responsabile per eventuali danni. Lo scarico deve essere effettuato immediatamente dal Partner contrattuale. Eventuali tempi di attesa vengono addebitati al Partner contrattuale.

3.

Le date per le consegne e le prestazioni da noi indicate come indicative non sono legalmente vincolanti. Le date fisse devono essere confermate da noi per iscritto. Un termine di consegna è rispettato se, entro la sua scadenza, l'oggetto della fornitura è stato messo da parte ed è stata espressamente fatta la comunicazione di merce pronta al Partner contrattuale in caso di obbligo di ritiro o se l'oggetto della fornitura è stato affidato al corriere in caso di obbligo di consegna.

4.

Se previsti dalle consuetudini commerciali, le consegne e le prestazioni parziali sono consentite e possono essere da noi fatturate separatamente. Le consegne e le prestazioni parziali sono eccezionalmente inammissibili se irragionevoli per il Partner contrattuale.

5.

Se viene superato un termine non vincolante per la consegna o la prestazione di oltre 2

settimane, il Partner contrattuale ha il diritto di richiederci per iscritto la consegna o la prestazione entro un termine adeguato. Se la consegna o la prestazione non viene effettuata da noi entro la scadenza della proroga, il Partner contrattuale può dichiarare l'annullamento del contratto (recesso) mediante dichiarazione scritta.

**6. Forza maggiore:**

non siamo responsabili per ritardi nelle consegne e nelle prestazioni dovuti a cause di forza maggiore. In questi casi, siamo obbligati a comunicare immediatamente al Partner contrattuale il problema nella consegna o nella prestazione indicandone la probabile durata. In questi casi, le scadenze e i termini si allungheranno di un tempo corrispondente, ma non oltre le 2 settimane. Tali eventi imprevedibili autorizzano anche noi a chiedere la cancellazione parziale o totale del contratto.

**7.**

L'adempimento dei nostri obblighi di consegna o di prestazione presuppone il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi contrattuali del Partner contrattuale, in particolare i suoi obblighi di pagamento.

**8.**

In caso di ritardo nell'accettazione ai sensi delle disposizioni di legge, il Partner contrattuale dovrà sostenere i costi aggiuntivi derivanti. Dal momento della notifica della disponibilità al ritiro, il Partner contrattuale si assume il rischio del perimento o del deterioramento accidentale, qualora sussista l'obbligo del ritiro.

In caso di obbligo di consegna, il rischio viene trasferito al momento della cessione dei beni dal Partner contrattuale al corriere.

Il rischio viene trasferito anche quando sussistono i presupposti di un ritardo di accettazione.

Le merci il cui ritiro è stato comunicato secondo quanto disposto dal contratto devono essere prelevate immediatamente, in caso contrario, scaduta la proroga prevista (sollecito), saremo autorizzati a consegnarle per nostra scelta a spese e rischio dell'acquirente o a conservarle a nostra discrezione in magazzino e fatturarle immediatamente.

**9. Spese di magazzinaggio:**

se un ritardo nell'accettazione da parte del Partner contrattuale determina un ritardo nella consegna, il Partner contrattuale deve rimborsarci per la durata del ritardo i costi di magazzinaggio derivanti, sulla base di una pezza giustificativa o secondo un criterio forfettario per un importo corrispondente ai costi di magazzinaggio normalmente addebitati da un'impresa di spedizione. In alternativa, siamo anche autorizzati a stoccare la merce presso il magazzino di un'impresa di spedizioni di nostra scelta e ad addebitare al Partner contrattuale i costi di magazzinaggio derivanti.

Rimane la facoltà del Partner contrattuale di dimostrare che il danno da noi subito è inferiore o addirittura inesistente.

## 10.

Oltre alle disposizioni di legge sulla sicurezza del carico, per il trasporto delle merci ritirate presso di noi, il Partner contrattuale deve anche rispettare le regole della tecnica riconosciute in questo ambito oltre alla specifiche procedure **AL-KO relative alla sicurezza del carico per il trasporto su strada** (consultabili sul sito [http://www.alko-tech.com/sites/default/files/newsletter/Fahrzeugtechnik/AGB/ladungssicherung\\_nov\\_2017.pdf](http://www.alko-tech.com/sites/default/files/newsletter/Fahrzeugtechnik/AGB/ladungssicherung_nov_2017.pdf)).

Il Partner contrattuale deve imporre gli obblighi di cui sopra anche a eventuali imprese di trasporto o spedizionieri da lui incaricati.

## V. Condizioni di pagamento

### 1.

In linea di principio, vale come scadenza il termine di pagamento indicato nella nostra fattura. In questo senso, spetta a noi il diritto di determinare la prestazione. Al superamento di tale termine di pagamento, scatta automaticamente la mora senza necessità di sollecito, a condizione che il debitore moroso sia responsabile per l'inadempimento.

In caso di ritardo, siamo autorizzati a richiedere gli interessi legali di mora in vigore per le relazioni interaziendali. Ciò non esclude ulteriori diritti per pagamento tardivo.

### 2.

In deroga al paragrafo 1 e in via eccezionale, i pagamenti devono essere effettuati senza detrazioni entro la scadenza concordata, altrimenti entro 8 giorni lavorativi bancari dalla data della fattura e dal ricevimento della fattura e delle merci, sul conto indicato di volta in volta e nella valuta in vigore presso la sede legale dello stabilimento indicato nel contratto, a meno che la fattura non indichi alcuna scadenza in base al paragrafo 1. Determinante per l'inizio della decorrenza del termine è l'evento successivo. Se per i pagamenti è stato concordato un incasso dei crediti secondo il sistema di addebito diretto SEPA, il Partner contrattuale accetta che possiamo ridurre a 2 giorni il termine del preavviso (*pre-notification*) di un addebito, in deroga al termine standard dei regolamenti SEPA.

### 3.

Accettiamo cambiali solo sulla base di un accordo scritto separato. Le spese bancarie, di sconto e di incasso sono a carico del Partner contrattuale.

### 4.

Se, dopo la conclusione del contratto, veniamo a conoscenza di circostanze oggettive che riducono l'affidabilità creditizia del Partner contrattuale, saremo autorizzati a negare la prestazione e a stabilire un termine ragionevole per il Partner contrattuale entro cui dovrà pagare alla consegna o fornire garanzie di solvibilità. In queste circostanze, in caso di rifiuto del Partner contrattuale o di scadenza del termine senza esiti, possiamo chiedere la rescissione del contratto e il risarcimento danni per inadempienza.

5.

Il Partner contrattuale non ha il diritto di ridurre il prezzo di acquisto a causa di eventuali contropretese non correlate al presente rapporto contrattuale. Un diritto compensativo sussiste solo in caso di contropretese indiscusse, giudicate fondate o legalmente giustificate. Un diritto compensativo sussiste anche quando la contropretese utilizzata per la compensazione dal Partner contrattuale è giustificata da un motivo che l'ha o l'avrebbe (parzialmente) autorizzato a rifiutare la prestazione.

## VI. Riservato dominio

1.

Tutta la merce consegnata (merce sottoposta a riservato dominio) rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti derivanti dal rapporto commerciale, compresi quelli futuri, per qualsiasi motivo legale, anche nel caso di pagamenti per crediti specifici. Per le fatture correnti, il riservato dominio vale come garanzia per il nostro saldo creditore. La riserva della proprietà vale anche nel caso di rivendita e/o rilavorazione della merce sottoposta a riservato dominio. In quest'ultimo caso, la rilavorazione spetta a noi in quanto produttori.

2.

Il Partner contrattuale può rivendere la merce sottoposta a riservato dominio solo nel normale corso degli affari, purché non sia moroso e a condizione che i suoi acquirenti non possano avanzare contropretese verso il credito che ha portato alla rivendita. Il Partner contrattuale non ha diritto ad altre rivendicazioni sulla merce sottoposta a riservato dominio, in particolare alla cessione a titolo di garanzia e alla costituzione in pegno.

3.

I crediti compensati con la rivendita della merce sottoposta a riservato dominio ci saranno immediatamente ceduti a scopo di garanzia fino al completo pagamento dei nostri crediti (paragrafo 1). Accettiamo già ora tale cessione a titolo di garanzia.

Se il Partner contrattuale ha già dato disposizioni sui futuri crediti compensabili con la vendita delle sue merci e tali disposizioni potrebbero opporsi alla cessione a titolo di garanzia a nostro favore (come ad esempio cessioni anticipate in base a contratti di factoring), al posto dei crediti compensati con la rivendita della nostra merce sottoposta a riservato dominio, ci viene concesso a titolo di garanzia il corrispondente diritto del Partner contrattuale alla controprestazione nei confronti dei beneficiari della disposizione anticipata (es. factoring bank).

Il Partner contrattuale deve informarci immediatamente se e non appena effettua disposizioni anticipate in merito a futuri crediti della sua impresa o se sussistono o si prevedono obblighi contrattuali o di altra natura che potrebbero influire sui nostri diritti di garanzia.

4.

Il Partner contrattuale ha il diritto di trattenere i crediti compensati con la rivendita fino a nostra revoca (sempre ammessa). I ricavi della rivendita delle nostre merci sottoposte a riservato dominio o loro surrogati (es. in caso di Factoring) diventano immediatamente di nostra proprietà per l'importo corrispondente della fattura. Rimane invariata la nostra facoltà di riscuotere il credito a noi ceduto in caso di inosservanza delle nostre condizioni di pagamento. Su nostra richiesta, il Partner contrattuale è obbligato a rivelare ai propri debitori la cessione a noi effettuata e a fornirci le informazioni necessarie per la rivendicazione dei crediti. In caso di misure di esecuzione forzata di terzi relativamente ai nostri diritti di garanzia, il Partner contrattuale deve far presente i nostri diritti e informarci immediatamente.

5.

In caso di pagamento tardivo da parte del Partner contrattuale, abbiamo il diritto, dopo una ragionevole proroga, di chiedere a sue spese la restituzione della merce sottoposta a riservato dominio anche senza recesso dal contratto.

6.

Il diritto del Partner contrattuale di rivendere la merce e riscuotere i crediti decade automaticamente, senza la necessità di una proroga, se sussistono le condizioni per cui il Partner contrattuale potrebbe chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza. Lo stesso vale qualora scada senza risultati un termine da noi fissato entro il quale, su nostra richiesta, il Partner contrattuale avrebbe dovuto fornire pagamenti anticipati o prestazioni di garanzia a causa del deterioramento della sua affidabilità creditizia (cfr. par. V.4.). Scaduto il diritto di rivendita del Partner contrattuale, possiamo chiedere la restituzione a sue spese della merce sottoposta a riservato dominio. In ogni caso, il Partner contrattuale è tenuto a rimborsarci supplementi di nolo, costi di spedizione e altre spese, nonché eventuali deprezzamenti della merce.

7.

In quanto produttori spettano a noi la gestione e la variazione della merce sottoposta a riservato dominio, ma senza obbligo alcuno. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene integrata o cambiata con articoli di altri produttori, ne acquisiremo la comproprietà in proporzione al valore contabile della nostra merce rispetto al valore contabile degli altri prodotti utilizzati. La merce cambiata e/o le nostre quote in comproprietà sono beni sottoposti a riservato dominio ai sensi dei paragrafi precedenti.

8.

Se il valore delle nostre garanzie supera non solo provvisoriamente i nostri crediti di oltre il 10%, restituiremo su richiesta le garanzie per un importo appropriato a nostra discrezione. Ciò vale anche se il valore stimato delle garanzie supera il 150% del credito assicurato.

9.

Nelle transazioni commerciali transfrontaliere, il Partner contrattuale deve adottare le

misure necessarie nel suo paese d'origine per proteggere la nostra riserva di proprietà. Tra queste vi sono per esempio

- in Svizzera: la collaborazione all'iscrizione della nostra riserva di proprietà nel registro ufficiale;
- in Austria: l'iscrizione di una riserva di proprietà più lunga con indicazione del credito del prezzo di vendita  
nei suoi registri contabili;
- in Spagna: la collaborazione alla redazione di un atto notarile.

Se nel paese d'origine del Partner contrattuale non è riconosciuto un regolamento sulla riserva di proprietà comparabile a quello previsto dal diritto in vigore nella sede legale della nostra divisione fornitrice (in particolare in assenza dell'istituto per il prolungamento o l'ampliamento della riserva di proprietà), possiamo chiedere al Partner contrattuale in qualsiasi momento una fideiussione bancaria, una garanzia bancaria o altre garanzie di adeguato valore pari all'importo corrispondente per l'ordine delle nostre forniture.

## **VII. Responsabilità del venditore per inadempienza contrattuale (responsabilità per difetti)**

1.

Il Partner contrattuale ha il diritto di ricevere da noi forniture e prestazioni conformi alle disposizioni contrattuali. In conformità alle disposizioni di legge, siamo responsabili per qualsiasi inadempienza contrattuale, in particolare per vizi materiali, salvo diversamente concordato.

2.

Non siamo responsabili per inadempienze contrattuali derivanti da un uso inadeguato o improprio, da un'installazione o da una messa in servizio difettosa da parte del Partner contrattuale o di terzi, dalla normale usura, da una gestione inadatta o negligente, e non lo siamo nemmeno per le conseguenze derivanti da modifiche o riparazioni inadeguate da parte del Partner contrattuale o di terzi senza il nostro preventivo consenso.

3.

Prima di dare corso a un'azione giuridica, il Partner contrattuale ci concederà una ragionevole dilazione per adempiere agli obblighi contrattuali e ci darà la possibilità di riesaminare adeguatamente le richieste avanzate nei nostri confronti. Ciò non vale nei casi in cui la prestazione successiva è impossibile, siamo autorizzati a rifiutarla o non ha avuto esito positivo.

4.

Il Partner contrattuale è tenuto a controllare la merce entro un breve periodo di tempo, al più tardi entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento nel luogo di destinazione. Il Partner contrattuale deve notificare per iscritto difetti evidenti entro un termine ragionevole, al più

tardi entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della merce nel luogo di destinazione, nonché difetti occulti entro un periodo di tempo ragionevole, al più tardi entro 14 giorni di calendario dalla scoperta del difetto. Deve essere specificata la natura del difetto.

5.

In caso di notifica dei difetti giustificata e inviata entro il termine stabilito, provvederemo inizialmente, a nostra discrezione, a riparare i prodotti difettosi o a fornire prodotti sostitutivi privi di difetti, qualora la prestazione successiva non sia impossibile o non comporti costi sproporzionati.

6.

Saremo responsabili per legge per il primo anno dalla consegna in caso di richieste di risarcimento danni per difetti dei prodotti avanzate dal Partner contrattuale.

Dopo il primo anno dalla consegna, risponderemo a eventuali danni nel modo seguente: illimitatamente per violazioni gravi, negligenti e intenzionali degli obblighi contrattuali, in caso di dolo, garanzie di qualità o responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto. Illimitatamente anche per qualsiasi lesione o minaccia colposa alla salute.

Siamo responsabili per negligenza leggera solo in caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali (obblighi cardinali). Sono obblighi contrattuali sostanziali quelli che consentono l'esecuzione del contratto e sul cui rispetto il Partner contrattuale può fare regolare affidamento. In caso di violazione con negligenza leggera degli obblighi cardinali, siamo tuttavia responsabili solo per i danni contrattualmente prevedibili.

La limitazione di responsabilità per violazione con negligenza leggera degli obblighi contrattuali sostanziali decade se tale violazione comporta lesioni o minacce alla salute. Tali esclusioni e limitazioni di responsabilità si applicano nella stessa misura a favore dei nostri organi, rappresentanti legali, ausiliari e commessi.

7.

Nei prezzi concordati è già considerato uno sconto generale per la limitazione dei diritti per difetti in caso di ricorso dell'imprenditore (Art. 4 della Direttiva 1999/44/CE).

8.

Per i componenti installati e forniti come ricambi e per le riparazioni, il periodo di garanzia è di 1 anno dalla consegna/installazione. In caso di risarcimento danni, saremo invece responsabili come sopra descritto al paragrafo 6.

## **VIII. Responsabilità del produttore**

Per i danni causati da un difetto del prodotto, siamo responsabili secondo le disposizioni di legge in materia di responsabilità del produttore.

## **IX. Limitazione della responsabilità**

1.

Rispondiamo illimitatamente per violazioni gravi, negligenti e intenzionali degli obblighi

contrattuali. La nostra responsabilità è illimitata anche in caso di lesioni o minacce colpose alla salute. Siamo altresì responsabili senza limitazione alcuna in caso di dolo, garanzie di qualità o secondo la legge sulla responsabilità da prodotto.

Siamo responsabili per negligenza leggera solo in caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali (obblighi cardinali). Questi sono obblighi che consentono l'esecuzione del contratto e sul cui rispetto il Partner contrattuale può fare regolare affidamento. In caso di violazione con colpa leggera di obblighi contrattuali sostanziali, la responsabilità è comunque limitata ai danni contrattualmente prevedibili, a meno che non comportino lesioni o minacce alla salute. In quest'ultimo caso, la nostra responsabilità è illimitata.

2.

Tali esclusioni e limitazioni di responsabilità si applicano nella stessa misura a favore dei nostri organi, rappresentanti legali, ausiliari e commessi.

## **X. Riservatezza**

1.

Il Partner contrattuale si impegna a trattare come strettamente confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche non generalmente note di cui è venuto a conoscenza nel corso delle nostre reciproche relazioni commerciali.

2.

Disegni, modelli, stampi, campioni e oggetti simili non possono essere ceduti o resi in altro modo accessibili a terzi non autorizzati. La riproduzione di tali oggetti è consentita solo nell'ambito delle esigenze operative e nel rispetto dei diritti d'autore.

3.

In caso di mancata accettazione di una nostra offerta, il Partner contrattuale si impegna a restituirci completamente e immediatamente i documenti d'offerta a lui inviati.

## **XI. Altre disposizioni**

1.

Salvo diverso accordo scritto, il luogo di adempimento è la sede legale dello stabilimento indicato nel contratto.

2.

Il foro competente per entrambe le parti contrattuali è la sede legale del nostro stabilimento indicato nel contratto, se il Partner contrattuale è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un organismo sociale di diritto pubblico. A prescindere da ciò, abbiamo anche il diritto di citare in giudizio il Partner contrattuale presso il suo foro competente generale.

3.

Per il rapporto contrattuale prevale solo il diritto vigente presso il rispettivo foro competente (*lex fori*), ad esclusione delle disposizioni sui conflitti di leggi. Nelle transazioni commerciali transfrontaliere trova applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11.04.1980 [CISG]. Laddove la CISG non prevede disposizioni, i rapporti giuridici tra le parti contrattuali saranno decisi in base all'ordinamento giuridico in vigore nel rispettivo foro competente, ad esclusione delle disposizioni sui conflitti di leggi.

4.

Con il presente documento, il Partner contrattuale accetta che i suoi dati personali a noi forniti nell'ambito o in relazione al nostro rapporto commerciale siano da noi trattati e utilizzati nella misura consentita dalla direttiva 95/46/CE del 24.10.1995 (Direttiva sulla protezione dei dati).

5.

Qualora una disposizione di queste condizioni commerciali o una disposizione nell'ambito di altri nostri accordi contrattuali sia o diventi inefficace, ciò non pregiudicherà la validità di queste condizioni/accordi. In questo caso, le parti contrattuali si impegneranno a sostituire la disposizione inefficace con una che si avvicini il più possibile allo scopo commerciale della disposizione inefficace.

-----